

# Regolamento delle attività del Consiglio

approvato nella seduta del 27 febbraio 2006

## TITOLO I

### Natura e funzioni del Regolamento

#### Capo I • Natura e funzioni del Regolamento

##### Art. 1 - Natura e disciplina del Regolamento

1. Il presente Regolamento,

- in assenza del regolamento di cui al 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. 328/2001,
  - in conformità del quanto disposto dal RD n. 2537 del 23.10.1925 "Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto" che all'art. 42 recita "Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni", disciplina le funzioni, le attività e le procedure da osservarsi da parte del Consiglio, dell'Assemblea e degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, specificando quanto al riguardo è già stabilito:
  - nella legge n. 1395 del 24.6.1923 "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti" (nel seguito "legge 1395/1923"),
  - nel già citato R.D. n. 2537 del 23.10.1925 "Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto" (nel seguito "R.D. 2537/1925"),
  - nella legge n. 897 del 25.4.1938 nel seguito ("legge 897/1938"),
  - nel D.lvo n. 382 del 23.11.1944 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali" (nel seguito "D.Lgs 382/1944"),
  - nella legge n. 536 del 3.8.1949 (nel seguito "legge 536/1949"),
- e loro successive integrazioni e modificazioni, e
- nel DPR n. 328 del 5.6.2001 pubblicato sul suppl. 212 della GU n. 190 del 17.8.2001, "Regolamento attuativo dell'art. 1 della legge 4/99 - Modifiche e integrazioni della disciplina e dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato ..... delle professioni di ..... ingegnere ...., nonché della disciplina del relativo ordinamento" (nel seguito "D.P.R. 328/2001"),

i cui testi integrali sono riportati in allegato e, quelli sintetizzati per argomento, nell'art. 2.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al sistema elettorale e alla composizione degli Ordini si è fatto esplicito riferimento al D.P.R. n. 169 dell'8 luglio 2005, "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali" (G.U. del 26.8.2005) in vigore dalla medesima data.

## TITOLO II

### Albo e Attività

#### Capo II • Formazione dell'Albo e relative competenze

##### Art. 2 - La formazione e l'articolazione dell'Albo

Dalla **legge 1395/1923**: art. 2 - "È istituito l'Ordine degli ingegneri iscritti nell'albo ....."

Dal **R.D. 2537/1925**: art. 2 - "Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo ....."

art. 4 - "Gli ingegneri e gli architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a

termini delle disposizioni vigenti (art. 1, legge 897/1938). Per essere iscritto all'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ...."

art. 24 - "Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri o di architetti. Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento dell'iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata ....."

Dalla **legge 897/1938**: art. 2 - "Coloro che non sono di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate le norme stabilite per i procedimenti disciplinari."

Dal **D.P.R. 328/2001**: art. 2 - Istituzione di sezioni negli albi professionali

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2. ...., negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

art. 3 - Istituzione di settori negli albi professionali

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

2. ...., nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato. ....

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

art. 45 - Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'Ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: a) civile e ambientale b) industriale, c) dell'informazione.

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;

b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;

c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;

b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;

c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.

4. L'iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "Sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

art. 49 - Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento [1.9.2001] possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

1. In assenza del regolamento di cui al 3° comma dell'art. 4 del DPR 328/2001, si applicano i disposti degli articoli sopra scritti.

### **Art. 3 - Attività e ambiti professionali**

Dal **R.D. 2537/1925**: art. 51 – “Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.”

art. 52 – “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 1089/1939, per le antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.”

Dal **D.P.R. 328/2001**: art. 1 - ... *Ambito di applicazione*

“2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.”

art. 46- *Attività professionali*

“1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i

rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.”

1. In coerenza con la precisazione dell'art. 2 del DPR 328/2001 (richiamati gli effetti esclusivamente deontologici del Regolamento), viene precisato quanto segue.

2. Nel settore “ingegneria civile e ambientale” non risultano esplicitamente menzionate le attività dell'ingegnere nel campo della urbanistica e della pianificazione territoriale. Le discipline urbanistiche, d'altro canto, sono da sempre comprese nelle “tabelle” ministeriali dei corsi di laurea in ingegneria civile, edile ed ambientale e, inoltre, numerose facoltà di Ingegneria hanno deliberato di attivare la laurea in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale della classe 7 e, conseguentemente, la laurea specialistica in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale della classe 54/S.

Coerentemente, pertanto, con il citato art. 2, si chiarisce che il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 46 debba essere letto nella sostanza, come integrato dall'inserimento in fondo allo stesso dopo la parola “territorio;” della frase (stralciata dalla tabella 54/S del DM 28.11.2000) “la progettazione, pianificazione e gestione della città, del territorio e dell'ambiente;”

3. Nei settori della “ingegneria industriale” e della “ingegneria dell'informazione” non risultano esplicitamente menzionate le attività dell'ingegnere nel campo dell'impiantistica a corredo delle opere di ingegneria civile, edile e ambientale. Questi campi hanno assunto recentemente grande importanza (progettazione degli edifici cablati e impiego delle trasmissioni satellitari per il monitoraggio controllo ambientale). Coerentemente, pertanto, con il citato art. 2, si chiarisce che il testo delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 46 debba essere nella sostanza letto come integrato con l'inserimento in fondo agli stessi dopo, la parola “informazioni”, dalla frase “di impianti di servizio alle opere di ingegneria civile, edile e ambientale.”

## **TITOLO III Assemblea**

Capo III • **Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria**

### **Art. 4 - Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria**

Dal **R.D. 2537/1925**: art. 26 – “La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine, è indetta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione (nota: Nella prassi consolidata la comunicazione a ciascun iscritto avviene per lettera semplice,

considerato il numero elevato degli iscritti; comunque, l'avviso è inserito sia nel sito web, sia pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione provinciale). L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti."

art. 27 - "Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno all'elezione dei membri del Consiglio ..... ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quarto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente."

1. In assenza del regolamento di cui al 3° comma dell'art. 4 del DPR n. 328, il Segretario raccoglie la firma dei partecipanti all'Assemblea e ne riporta la presenza su una copia dell'Albo. Raggiunto, conteggiando i presenti a prescindere dalla loro appartenenza alle Sezioni, il numero legale che per le assemblee in prima convocazione è pari alla maggioranza assoluta degli iscritti all'Albo indipendentemente dalle Sezioni, il Segretario ne dà comunicazione al Presidente che dichiara valida l'Assemblea e dà inizio ai lavori, specificando la durata degli stessi.

2. In prima convocazione, il Presidente dichiara deserta la riunione se, ad un'ora dall'orario di convocazione, non è stato raggiunto il numero legale.

### Art. 5 - Funzioni del Presidente e modalità di svolgimento dell'Assemblea

Dal R.D. 2537/1925: art. 28 - "La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di assenza del Presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza. (\*)

Le funzioni di segretario sono adempiute dal Segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane dei consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 30."

(\*) Modificato così come indicato nel successivo art. 14 punto 2.

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.

2. Gli interventi non possono superare i dieci minuti qualora si riferiscano ad argomenti di carattere generale, o i cinque minuti qualora si riferiscano a singole pratiche o gruppi di pratiche; eventuali repliche non possono superare i tre minuti. Il Presidente può consentire tempi superiori soltanto per le relazioni o sui temi di particolare rilevanza o complessità. Nessuno può intervenire più di due volte sul medesimo argomento.

3. Ogni partecipante all'Assemblea può chiedere la parola per fatto personale per non più di tre minuti; ad uguale tempo hanno diritto gli altri partecipanti che siano chiamati in causa per fornire chiarimenti. È facoltà del Presidente dare la parola per fatto personale immediatamente dopo la richiesta o alla fine della seduta. Ogni partecipante può chiedere la parola per illustrare proposte di emendamento per non più di cinque minuti; può fare dichiarazioni di voto per non più di tre minuti.

4. Sono poste in votazione, con precedenza sulle questioni concernenti il merito degli argomenti in discussione, nell'ordine: a) le pro-

poste di rinvio o di sospensione; b) le questioni pregiudiziali; c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.

5. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si riferiscono.

### Art. 6 - Modalità delle votazioni e redazione del verbale

1. Le votazioni sono effettuate, generalmente, in modo palese. Su richiesta, formulata al termine della discussione, di almeno un terzo dei presenti o per iniziativa del Presidente, la votazione ha luogo per appello nominale seguendo l'ordine dell'elenco dei presenti, ovvero per scrutinio segreto.

2. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, per le designazioni elettive.

3. Salvo che per le elezioni del Consiglio, le designazioni elettive vengono deliberate a maggioranza dei presenti; qualora questa non sia raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza. Ciascun presente che ha partecipato alla discussione su uno specifico punto ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso dell'Assemblea e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante al Segretario.

6. Di tutte le attività del Consiglio resta traccia nel verbale redatto, in forma sintetica, dal Segretario. Il verbale, controfirmato dal Presidente, è disponibile presso l'Ufficio di segreteria dove sono custoditi tutti i verbali delle Assemblee.

## Capo IV • Elezione del Consiglio

### Art. 7 - Modalità di elezione del Consiglio

Dal R.D. 2537/1925: art. 30 - "I componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dall'Assemblea degli iscritti nell'Albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio. Tutti gli iscritti nell'Albo possono essere eletti a far parte del Consiglio."

Dal D.Lgs 382/1944: art. 2 - "I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. ....

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente deve in ogni modo convocare l'Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni."

art. 3 - "L'Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in un giornale almeno per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi."

art. 4 - "..... Il Presidente, compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato



e ne dà subito comunicazione al Ministro della Giustizia.

art. 5 - Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l'Assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età."

Dal **D.P.R. 328/2001**: art. 4 - Norme organizzative generali

"1. .... il numero dei componenti degli organi collegiali .... è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A."

"3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2."

1. In assenza del regolamento di cui al 3° comma dell'art. 4 del DPR 328/2001, l'elettorato attivo di ciascuna Sezione è costituito dagli iscritti all'Albo nella corrispondente Sezione.

2. Sono eleggibili nelle rispettive Sezioni tutti gli iscritti all'Albo costituenti l'elettorato attivo.

#### **Art. 8 - Presentazione delle candidature, delle liste e formazione della scheda**

1. In esecuzione dello specifico punto posto all'ordine del giorno dal Presidente, i presenti nell'Assemblea che intendono presentare la propria candidatura o promuovere la candidatura di colleghi o di una lista, esprimono il loro programma e formalizzano la candidatura consegnando al Segretario la dichiarazione di candidatura firmata dal candidato, se persona singola, oppure firmata da tutti i candidati se costituenti una lista.

2. Il Segretario, verificato che il/i candidato/i fanno parte dell'elettorato eleggibile, provvede ad affiggere nelle bacheche predisposte nel seggio, in condizioni paritetiche per collocazione, dimensioni ed evidenza grafica, tutte le candidature e tutte le liste formalmente presentate.

3. Le liste devono essere formate con la presenza, al massimo, di un numero di iscritti alle Sezioni A e B corrispondenti alle percentuali di iscritti in tali Sezioni indicate dal Presidente nella convocazione dell'Assemblea per le votazioni.

#### **Art. 9 - Formazione del seggio, modalità di organizzazione e accesso dei votanti**

1. Il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed almeno due scrutatori (art. 3 punto 8 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169).

2. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio. Questi esercitano la vigilanza sulla regolarità delle votazioni e sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, la di cui inosservanza è ritenuta violazione del codice deontologico.

3. Le votazioni per l'elezione del Consiglio seguono quanto prescritto nei seguenti punti.

a) Durante le operazioni di voto nel locale sede del seggio possono sostare soltanto i componenti del seggio, gli eventuali rappresentanti di lista ed i votanti, questi ultimi nel numero indicato dal Presidente, più il personale della Segreteria eventualmente allo scopo assegnato. I componenti del seggio possono seguire dei turni concordati assicurando comunque la presenza di almeno 3 componenti più il Presidente o il

Consigliere suo delegato.

b) È vietato depositare nel seggio o nelle cabine elettorali materiale propagandistico.

#### **Art. 10 - Operazioni di scrutinio e proclamazione degli esiti delle votazioni**

1. Chiuse le operazioni di voto il Presidente organizza le operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori, dando subito inizio alle stesse.

2. Effettuato lo scrutinio dei voti risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti. Verrà data immediata comunicazione al Ministero della Giustizia.

3. Per tutte le questioni di dettaglio si fa riferimento al D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169.

### **TITOLO IV Consiglio**

#### **Capo V - Strutturazione e attribuzioni**

#### **Art. 11 - Competenze del Consiglio, sua composizione e relativo funzionamento**

Dalla **legge 1395/1923**: art. 5 - "Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine che esercita le seguenti attribuzioni:

1. procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

2. stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3. dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4. vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L. 28/06/1874 n. 1938, in quanto siano applicabili."

Dal **R.D. 2537/1925**: art. 29 - "Ciascun Ordine degli Ingegneri e ciascun Ordine degli Architetti è retto dal Consiglio.

art. 32 - I membri del Consiglio devono essere iscritti nell'albo e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili.

art. 36 - Il Consiglio si aduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

art. 37 - Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

2) prende i provvedimenti disciplinari;

3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;

4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento del Consiglio Nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo;

Dal **D.lgs 382/1944**: art. 1 - "Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, .... sono devolute .... ad un Consiglio dell'Ordine .... Il Consiglio è formato .... di quindici se gli iscritti nell'albo superano i millecinquecento."

art. 2 - ".... Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. ...."

art. 7 - "Il Consiglio provvede alla amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente

necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre a quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo."

art. 8 - "Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministero della giustizia, sentito il parere della Consiglio Nazionale. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette."

art. 16 - "Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente del Consiglio, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo."

1. In assenza del regolamento di cui al 3° comma dell'art. 4 del DPR 328/2001, si applicano i disposti degli articoli sopra scritti salvo per quanto riguarda le funzioni di consigliere più anziano così come previsto nell'art. 14 punto 2.

### Art. 12 - Insediamento e elezione del Presidente

1. Il Consiglio si insedia su convocazione del Consigliere eletto con il maggior numero dei voti, al quale il Presidente del Seggio ha trasmesso l'esito dello scrutinio ed i verbali dell'Assemblea generale.

2. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all'Albo nella Sezione A di un qualsiasi Settore.

3. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta neppure nella seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. Alla prima votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti; alla seconda votazione è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

4. L'elezione del Presidente è preceduta dalla presentazione e discussione di candidature.

### Art. 13 - Funzioni del Presidente

Dal R.D. 2537/1925: art. 38 - *Il Presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso. In caso di assenza del presidente il Consigliere più anziano ne fa le veci (nota: chiaramente il Consigliere più anziano per iscrizione all'Ordine).*

(Nel successivo art. 14 punto 2 viene modificato questo aspetto)

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assicura l'esecuzione degli orientamenti programmatici, esercita tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.

2. Vigila su tutte le attività che fanno capo al Consiglio.

3. Invita in via eccezionale, anche su proposta di Consiglieri, a partecipare alla discussione nelle riunioni da lui presiedute, interrompendo la formale seduta del Consiglio, persone ritenute utili all'analisi di specifici punti dell'ordine del giorno.

4. Può delegare a Consiglieri, iscritti alla Sezione A di qualsiasi Settore, sue specifiche funzioni, con esclusione di quelle connesse con i giudizi disciplinari, dandone comunicazione al Consiglio.

5. Il Presidente è tenuto convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'Albo.

### Art. 14 - Composizione dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di presidenza è costituito dal Presidente e da due Vice Presidenti, eletti dal Consiglio tra i consiglieri iscritti nella Sezione A, possibilmente, se presenti, uno per ciascuno dei due Settori di non appartenenza del Presidente. Nel caso di consiglieri iscritti contemporaneamente ai tre settori tale norma non si applica.

2. Il Presidente attribuisce ai Vice Presidenti la funzione di delega in alcuni specifici settori e, ad uno di essi, la funzione di Vice Presidente Vicario (che assume il ruolo del Consigliere anziano nel caso di assenza o di impedimento del Presidente; nel caso di contestuale assenza del Vice Presidente Vicario tale funzione è assolta dal Vice Presidente).

3. I Vice Presidenti, nella riunione di insediamento, sono eletti mediante unica votazione con preferenza singola e con la maggioranza dei voti dei presenti.

4. L'Ufficio di Presidenza si avvale della Segreteria.

### Art. 15 - Il Consigliere Segretario

Dal R.D. 2537/1925: art. 39 - *"Il Segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano (nota: per iscrizione all'Ordine) ne fa le veci."*

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all'Albo nella Sezione A oppure nella Sezione B di un qualsiasi Settore.

2. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta neppure nella seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. Alla prima votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti; alla seconda votazione è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

3. Il Segretario assicura l'esecuzione delle deliberazioni e, per le attività di cui all'art. 39 del "R.D. 2537/1925", si può avvalere di un impiegato/a della Segreteria con compiti di verbalizzazione.

### Art. 16 - Il Consigliere Tesoriere

Dal R.D. 2537/1925: art. 40 - *"Il tesoriere economo e responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario."*

*Deve tenere i seguenti registri: a) registro a madre e figlia per le somme riscosse; b) registro contabile di entrata e di uscita; c) registro dei mandati di pagamento; d) inventario del patrimonio dell'Ordine.*

*In caso di bisogno prorogabile, il Presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere economo."*

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Tesoriere, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all'Albo nella Sezione A oppure nella Sezione B di un qualsiasi Settore.

2. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta neppure nella seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. Alla prima votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti; alla seconda votazione è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

3. Il Tesoriere forma il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali e li sottopone, prima dell'Assemblea, alla preliminare approvazione del Consiglio.
4. Ogni volta che è necessario, il Tesoriere forma e porta all'approvazione del Consiglio gli eventuali assestamenti di bilancio e la situazione di cassa.
5. Firma gli assegni, necessari per le varie spese correnti, controfirmati dal Presidente.
6. Per le attività di cui all'art. 40 del R.D. 2537/1925 e per la formazione dei bilanci, il Tesoriere si avvale del personale della Segreteria e del commercialista/consulente dell'Ordine.

### **Art. 17 - Funzioni del Consigliere**

1. Il Consigliere partecipa a tutte le riunioni del Consiglio e delle Commissioni Istituzionali di cui fa parte (decade dopo assenza ingiustificata a 5 riunioni, oppure per un periodo di oltre 6 mesi di assenza); partecipa attivamente a tutte le iniziative del Consiglio e svolge tutte le attività connesse con le deleghe ricevute a tutela della comunità e della categoria.
2. Assicura disponibilità all'ascolto degli iscritti e rappresenta riferimento per gli stessi nelle problematiche della categoria.
3. Può essere autorizzato dal Consiglio, su richiesta formale e per motivazioni oggettive, ad assenze prolungate; il Consiglio e, contestualmente alla autorizzazione, designa il Consigliere suo sostituto nelle attività di competenza.

### **Art. 18 - Dimissioni e/o decadenza del Consigliere e sua rielezione**

Dal **D.Lgs 382/1944**: art. 15 - *"1. I componenti del Consiglio devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane il carica il Consiglio uscente.  
2. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o decaduti, si procede mediante elezioni suppletive.  
3. .... Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio."*

1. Il Consigliere che si dimette deve comunicare al Presidente, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni.
2. Il Presidente, se il tentativo da lui operato per fare ritirare le dimissioni non ha esito positivo, pone nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio l'argomento per le decisioni di merito.
3. Ratificate le dimissioni, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui al punto 4.
4. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'Albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

### **Art. 19 - Dimissioni e/o sfiducia del Presidente e delle altre cariche istituzionali**

1. Il Presidente che si dimette deve comunicare al Consiglio, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni.
2. Il Consiglio, nel caso di esito negativo della richiesta di ritiro delle dimissioni, prende atto della decisione e procede alla elezione del nuovo Presidente secondo le modalità previste.
3. Su mozione di sfiducia, presentata da almeno tre Consiglieri ed

approvata dalla maggioranza dei Consiglieri eletti, il Presidente e le altre cariche istituzionali possono essere sfiduciati. Nel caso gli stessi non si dimettano, il Consiglio con formale deliberazione, approvata dalla maggioranza dei consiglieri eletti, li dichiara dimessi e procede alla elezione delle nuove cariche secondo le modalità previste.

4. Il Presidente eletto indice l'Assemblea straordinaria per rendere conto dell'accaduto.
5. I Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere che si dimettono seguono la procedura del comma 1.
6. Il Consiglio, nel caso di esito negativo della richiesta di ritiro delle dimissioni, prende atto della decisione e procede alla elezione secondo le modalità previste.

---

### **Capo VI • Regolamento Commissioni, gruppi di lavoro ed eventuali Comitati**

Si rimanda al Regolamento delle Commissioni.

---

### **Capo VII • Convocazione del Consiglio, svolgimento riunioni, deliberazioni**

#### **Art. 20 - Riunioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce normalmente in sedute ordinarie; si riunisce inoltre in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritiene necessario ovvero su richiesta di almeno tre Consiglieri. In quest'ultimo caso la riunione avviene entro sette giorni fatte salve le modalità di convocazione previste dalla legge.

#### **Art. 21 - Convocazione e ordine del giorno; riunioni ordinarie e straordinarie**

1. La convocazione è disposta dal Presidente che vi provvede per mezzo della Segreteria.
2. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è inviata, anche per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data confermata. La convocazione d'urgenza per riunioni straordinarie è comunicata telegraficamente e/o telefonicamente almeno un giorno prima della data fissata.
3. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata chiesta da un Vice Presidente o da due Consiglieri.
4. All'inizio della riunione il Presidente può proporre aggiunte all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza; l'aggiunta è comunque inserita su richiesta di almeno tre Consiglieri. Le aggiunte devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri eletti. Gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno aggiuntivo vanno immediatamente trasmessi agli assenti. Su tali argomenti possono essere assunte deliberazioni soltanto se alla unanimità dei presenti. Possono, inoltre, essere proposte modifiche all'ordine di trattamento dei punti previsti nell'o.d.g.
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria a partire da tre giorni prima della data della riunione e, per le aggiunte all'ordine del giorno, dall'inizio della riunione.
6. Nella riunione possono essere trattati solo gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

**Art. 22 - Validità delle riunioni, ordine di discussione e modalità delle votazioni**

1. Le riunioni del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei Consiglieri eletti.
2. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente può rinviare il o i punti non trattati ad altra riunione, oppure aggiornare la riunione comunicando ai presenti, seduta stante, giorno e ora di aggiornamento; analoga comunicazione dovrà fare agli assenti con il mezzo più rapido a sua disposizione.
3. Il Presidente assicura la disciplina della riunione e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
4. Gli interventi non possono superare i dieci minuti qualora si riferiscano ad argomenti di carattere generale, o i cinque minuti qualora si riferiscano a singole pratiche o gruppi di pratiche; eventuali repliche non possono superare i tre minuti. Il Presidente può consentire tempi superiori soltanto per le relazioni o sui temi di particolare rilevanza o complessità. Nessuno può intervenire più di due volte sul medesimo argomento, salvo che non venga esplicitamente richiesto dal Presidente o dai consiglieri.
5. Ogni Consigliere può chiedere la parola per questioni personali per non più di tre minuti; ad uguale tempo hanno diritto gli altri Consiglieri che siano chiamati in causa per fornire chiarimenti. È facoltà del Presidente dare la parola per questioni personali immediatamente dopo la richiesta o alla fine della seduta. Ogni Consigliere può chiedere la parola per illustrare proposte di emendamento per non più di tre minuti, e può fare dichiarazioni di voto per non più di tre minuti.
6. Sono poste in votazione, con precedenza sulle questioni concernenti il merito degli argomenti in discussione, nell'ordine: a) le proposte di rinvio o di sospensione; b) le questioni pregiudiziali; c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.
7. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si riferiscono. Le votazioni sono effettuate di regola in modo palese. Su richiesta di almeno tre Consiglieri o per iniziativa del Presidente, la votazione ha luogo per scrutinio segreto. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, per le designazioni elettive. Qualora la designazione riguardi cariche rappresentative di particolare

rilievo da affidare a Colleghi non facenti parte del Consiglio, il profilo dei candidati dovrà essere illustrato per iscritto da un Consigliere e il relativo testo dovrà essere posto a disposizione prima della votazione.

**Art. 23 - Validità delle votazioni e maggioranza per le deliberazioni**

1. Nessun Consigliere può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, oppure colleghi di studio, o altri con i quali ha continuità di rapporti professionali.
2. La votazione è valida se ad essa prendono parte almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti, compresi gli astenuti, e la deliberazione è adottata se ha il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 24 - Verbali delle riunioni e loro approvazione**

1. Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio è redatto in forma sintetica dal Segretario e, per ogni punto all'ordine del giorno, riporta per esteso la decisione del Consiglio eventualmente dettata dal Presidente, l'esito delle votazioni e la deliberazione adottata.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della riunione e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante al Segretario.
3. La bozza di verbale è disponibile presso l'Ufficio di segreteria almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio in cui ne è prevista l'approvazione. Essa viene altresì trasmessa, con le opportune procedure che consentano la riservatezza, ai Consiglieri che lo abbiano richiesto, anche per via telematica. Eventuali osservazioni debbono essere trasmesse per iscritto al Presidente all'inizio della seduta in cui il verbale viene approvato.
4. I verbali del Consiglio sono custoditi a cura del Segretario presso l'Ufficio di segreteria.

---

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio nella seduta del 27 febbraio 2006, entra immediatamente in vigore. Le modifiche del presente Regolamento dovranno essere adottate con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti.

---

Questo regolamento è disponibile sul sito internet dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, <http://www.ingegneri-ca.net/norme/regolamento-consiglio.pdf>, così come le norme richiamate nel testo:

- Regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
  - Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (legge 24 giugno 1923, n. 1395)
  - Approvazione del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto (R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537)
  - Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali (D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382)
  - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (estratto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328)
-